

PARERE DEL REVISORE UNICO SUL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2021 CHE COSTITUISCONO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI INIZIALI AL 01/01/2022.

Oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui 2021. Art. 3, comma 4 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 in applicazione del principio 9.1 del nuovo sistema contabile armonizzato.

Premesso che

- Il Decreto Legislativo n. 126 del 10 Agosto 2014, integrativo e correttivo del Decreto Legislativo n. 118 del 23 Giugno 2011, e la Legge provinciale n. 18 del 09/12/2015 recano disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;
- Ai sensi dell'art. 3 del sopra citato Decreto Legislativo n. 118/2011, integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 216/2014, e tenuto conto della L.P. n. 18/2015, le amministrazioni comunali devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali ed ai principi contabili applicati;

visto

- L'art. 1 della L.P. n. 18 del 09/12/2015, in base alla quale la Provincia Autonoma di Trento e i suoi enti ed organismi strumentali applicano il decreto legislativo n. 118 del 2011, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, di cui tale legge costituisce specificazione e integrazione;

considerato che

- Dal 1° gennaio 2016 gli enti locali provvedono quindi alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

visto

- l'articolo 3 comma 4 del D.Leg.vo 118/2011, il quale stabilisce che *"Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento"*;

tenuto conto che

- la riforma contabile di cui al D.lgs. 118/2011 prevede il fondo pluriennale vincolato quale strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese degli enti territoriali, al fine di evidenziare *"con trasparenza ed attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste"*;
- il fondo pluriennale vincolato è strettamente legato in particolar modo alla Programmazione delle Opere Pubbliche ed i relativi cronoprogrammi, ed è funzionale ad assicurare il rispetto del principio contabile applicato, laddove prevede che le spese devono essere

impegnate e finanziate nell'esercizio in cui nasce l'obbligazione giuridica, ma imputate negli esercizi in cui tali obbligazioni scadono;

- il principio contabile 9.1 disciplina la gestione dei residui ed il riaccertamento di residui attivi e passivi nel caso in cui i crediti o i debiti risultino di competenza di esercizi diversi rispetto a quelli in cui sono applicati;

preso atto che

- effettuata la relativa istruttoria, sulla proposta di deliberazione in esame è stato espresso dal responsabile della struttura competente, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige", parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
- effettuata la relativa istruttoria, sulla proposta di deliberazione in esame è stato espresso dal responsabile del Servizio finanziario, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige" parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa

rilevata

- l'esigenza di provvedere alla reimputazione di spese di parte corrente già impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2021 come da allegati alla proposta di delibera;
- l'esigenza di provvedere alla cancellazione di residui attivi insussistenti come da allegati alla proposta di delibera; ed alla cancellazione di residui passivi insussistenti come da allegati alla proposta di delibera;

visti

- l'elenco dei Residui Attivi alla data del 31/12/2021 i quali costituiscono i residui attivi iniziali della gestione 2022-.
- l'elenco dei Residui passivi alla data del 31/12/2021 i quali costituiscono i residui passivi iniziali della gestione 2022-.

considerato che

- ai fini del riaccertamento dei residui, vengono apportate le variazioni rispettivamente al bilancio 2021-2023, ed al bilancio 2022-2024 riferite alle previsioni di entrata e di spesa necessarie alla reimputazione degli impegni ed accertamenti presenti nel 2021 e traslati sull'esercizio 2022;
- i residui da riportare al 31/12/2021, come analiticamente indicati nei prospetti allegati che formano parte integrante e sostanziale, risultano così composti:

	RESIDUI DA CONSERVARE AL 31/12/2021
RESIDUI ATTIVI	
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 139.408,53
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	€ 1.948.251,38
Titolo 3 – Entrate extratributarie	€ 872.771,51

Titolo 4 – Entrate in conto capitale	€ 5.038.165,94
Titolo 9 – Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 10.520,08
Totale residui attivi	€ 8.009.117,44
RESIDUI PASSIVI	
Titolo 1 – Spese correnti	€ 639.411,29
Titolo 2 – Spese in conto capitale	€ 1.801.946,93
Titolo 7 – Uscite per conto terzi e partite di giro	€ 110.321,44
Totale residui passivi	€ 2.551.679,66

- Considerato pertanto necessario procedere con l'incremento nell'esercizio 2021, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi.
- il Fondo Pluriennale vincolato al 31.12.2021, pari alla differenza, tra l'ammontare dei residui passivi cancellati e da reimputare e l'ammontare dei residui attivi cancellati e da reimputare, risulta così costituito:

PARTE CORRENTE	
Residui passivi al 31/12/2021 cancellati e reimputati col riaccertamento ordinario	€ 106.473,56
Residui passivi al 31/12/2021 cancellati e reimputati (già previsti in bilancio)	€ 34.576,49
Residui attivi al 31/12/2021 cancellati e reimputati	
FPV Entrata 2022	€ 141.050,05

PARTE CAPITALE	
Residui passivi al 31/12/2021 cancellati e reimputati col riaccertamento ordinario	€ 4.404.714,02
Residui passivi al 31/12/2021 cancellati e reimputati (già previsti in bilancio)	
Residui attivi al 31/12/2021 cancellati e reimputati	
FPV Entrata 2022	€ 4.404.714,02

- la legge di stabilità 11 dicembre 2016, n. 232 all'articolo 1 comma 466 prevede che per gli anni 2017-2019, per quanto riguarda i vincoli di finanza pubblica, nelle entrate e spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso dall'indebitamento; la circolare 3 ottobre 2018 n. 25 la Ragioneria generale dello Stato, recependo le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha modificato le regole del pareggio di bilancio prevedendo che "ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018....gli enti considerano tra le entrate finali anche l'

avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio”;

- le variazioni non alterano il pareggio finanziario complessivo della competenza 2020-2022 e vengono rispettati gli equilibri di parte corrente e di parte capitale, nonché l'equilibrio relativo al vincolo di finanza pubblica;

Visto l'art. 26 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L;

Visto l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 118 del 23.06.2011e s.m. e integrazioni;

Visto il DPReg. 01.02.2005 n. 4/L.;

Visto il DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L;

Visto il D.P.G.R. 28 dicembre 1999 n. 10/L;

Vista la L.R. 3 maggio 2018 n. 2 che approva il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige, come modificata dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6;

tutto ciò premesso, il Revisore Unico del Comune di Albiano, Dott.ssa Cristina Odorizzi

esprime parere favorevole

1. all'approvazione degli elenchi dei Residui Attivi e dei Residui Passivi alla data del 31.12.2021 i quali costituiscono i residui attivi e passivi iniziali della gestione 2022;
2. al riaccertamento ordinario dei residui, posticipando l'esigibilità degli impegni di spesa e l'esigibilità degli accertamenti di entrata tramite re-imputazione di entrate o tramite utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato, all'esercizio 2022 e successivi nel quale è previsto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate giungeranno a scadenza e diverranno esigibili;
3. all'adeguamento, al fine della re-imputazione degli impegni e degli accertamenti, del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
4. all'approvazione delle variazioni di esigibilità al bilancio 2021-2023, dando atto che le previsioni di spesa sugli esercizi 2022 e successivi risultano finanziate mediante il fondo pluriennale vincolato;
5. all'approvazione, al fine di consentire l'imputazione contabile per gli esercizi 2022 e seguenti, della variazione di esigibilità al bilancio di previsione 2022-2024, già approvato con deliberazione consiliare, esecutiva ai sensi di legge;
6. alla reimputazione, tramite FPV, degli impegni e degli accertamenti sugli esercizi 2022 e successivi, esercizi nei quali è previsto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata giungerà a scadenza e diverrà esigibile.

Cles, 26 aprile 2022

IL REVISORE
Odorizzi dott. Cristina

